

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio del 19 febbraio 2008, n. 4226

Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa - Avvio fase di sperimentazione.

ASSICURAZIONI SOCIALI - ATTIVITÀ D'IMPRESA - AVVIO - REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE UNICA - MOD. COMUNICA - AVVIO SPERIMENTAZIONE

Oggetto: Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa - Avvio fase di sperimentazione.

Nell'ambito delle iniziative volte allo sviluppo del sistema imprenditoriale nonché alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, l'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa gli interessati possano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese.

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell'attività d'impresa.

La procedura, disciplinata nei commi successivi del citato art. 9, dovrà essere utilizzata dalle imprese a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione del modello di comunicazione unica.

Il decreto ministeriale è stato approvato il 2 novembre 2007 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007. Pertanto, gli interessati potranno presentare la comunicazione unica agli uffici del registro imprese, in via transitoria dal 19 febbraio 2008, e in via obbligatoria a decorrere dal 19 agosto 2008.

Si fa presente che la completa attuazione della normativa prevista dal citato art. 9, richiede l'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà individuare le regole tecniche per la presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni indicate dalla norma.

In attesa della pubblicazione di quest'ultimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale e considerata la centralità che i processi di semplificazione degli adempimenti amministrativi hanno per l'Istituto nonché l'importanza attribuita allo sviluppo delle sinergie nell'ambito della pubblica amministrazione, in accordo con Unioncamere e con le altre Amministrazioni Pubbliche interessate, è stato deciso di avviare, in via sperimentale e facoltativa, la comunicazione unica dalla data odierna consentendo alle imprese di ottenere i seguenti servizi:

- per il Registro Imprese tutte le comunicazioni di avvio, di modifica e di cessazione dell'attività economica;
- per l'Agenzia delle Entrate tutte le comunicazioni di avvio, di modifica e di cessazione dell'attività economica;
- per l'INAIL: solo le comunicazioni di iscrizione;
- per l'INPS: solo le comunicazioni di iscrizione (per i titolari e/o soci di impresa commerciale e per i datori di lavoro non artigiani).

In questa fase le Camere di Commercio interessate dalla sperimentazione sono quelle relative alle province di Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto.

A tal fine saranno appositamente abilitati gli intermediari che hanno aderito alla fase di sperimentazione che operano nell'ambito delle predette province.

L'attività di iscrizione azienda con dipendenti nonché l'iscrizione dell'imprenditore e/o socio del settore terziario interesserà pertanto le strutture periferiche dell'Istituto la cui competenza territoriale riguarda le suddette province.

Consolidata la prima fase, la procedura sarà resa operativa su tutto il territorio nazionale e consentirà di effettuare anche le comunicazioni di modifica e cessazione dell'attività di impresa.

Procedimento della comunicazione unica

L'articolo 9 del citato decreto Legge n. 7/2007 descrive il flusso procedurale della comunicazione unica da presentare per via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese che contestualmente rilascia ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

La Camera di commercio dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'Ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'Istituto effettuerà la comunicazione agli interessati, dei dati relativi alle posizioni registrate, entro il settimo giorno da quello nel quale, per le nuove imprese, è stata completata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il modello di comunicazione unica - "ComUnica"

Il modello denominato "ComUnica", da presentare in via telematica al Registro delle Imprese all'indirizzo www.registroimprese.camcom.it, è un modello informatico unificato in quanto l'interessato potrà assolvere a tutti gli adempimenti dichiarativi verso il Registro Imprese, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL.

Nel fare rinvio alla "guida alla compilazione della Comunicazione Unica d'Impresa" disponibile sul sito del registro imprese, si sottolinea che nel modello la parte obbligatoria comune a tutte le amministrazioni interessate riguarda le informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione, l'oggetto della comunicazione, gli estremi del dichiarante e il domicilio elettronico (posta elettronica certificata) dell'impresa dove notificare le previste ricevute.

La modulistica per l'Istituto è obbligatoria qualora sussistano i presupposti di legge ed è articolata in due sezioni: la prima relativa alle imprese che iniziano l'attività con dipendenti; la seconda relativa al titolare e/o socio dell'impresa del settore terziario.

Flusso procedurale:

a) Imprese che operano con il sistema DM.

Le istanze di iscrizione di un'impresa con dipendenti presentate, mediante "ComUnica", alle Camere di commercio interessate alla sperimentazione, saranno trasmesse all'INPS solo quando le predette Camere avranno verificato, e di conseguenza consolidato, le informazioni ricevute dalle imprese o dagli intermediari autorizzati. Tra queste assume particolare rilievo la validazione del codice fiscale e/o la contestuale nuova emissione, per la quale è interessata direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Al termine di tutte le predette operazioni di validazione dei dati ricevuti (il cui completamento è stato stimato entro le 48 ore successive alla data di ricezione), l'istanza di iscrizione viene trasmessa all'INPS.

Per la presa in carico delle predette istanze è stata realizzata un'apposita procedura automatizzata, che provvede ad assegnare la matricola e la Direzione INPS di riferimento.

Quest'ultima, come è noto, è determinata dalle informazioni indicate nella sezione dedicata alla sede operativa dell'impresa (luogo nel quale è svolta l'attività lavorativa con dipendenti) e, per le aziende per le quali risulta già una posizione contributiva accesa nell'ambito della stessa provincia, è collegata alla Direzione INPS che ha in carico la matricola già esistente (posizione principale). Al riguardo si richiama il Messaggio n. 30530 del 19.12.2007 (punto 1.2).

La predetta applicazione di back-office provvede, infine, all'emissione di una ricevuta d'iscrizione che, analogamente a quanto avviene per le applicazioni web di iscrizione e variazione azienda, riporta le principali informazioni trasmesse, il protocollo di sede e il numero della pratica CUI (comunicazione unica d'impresa), al quale occorre far riferimento per la consultazione degli allegati.

La ricevuta sarà trasmessa con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato nell'istanza di "ComUnica".

Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto Azienda.

Le informazioni trasmesse dalle imprese e/o dagli intermediari autorizzati saranno valorizzate direttamente nelle aree previste dall'applicazione di Iscrizione e variazione azienda operante su web INTRANET e rese disponibili già nella fase di

"Completamento Azienda".

A tal fine è stata aggiunto un nuovo elemento nel campo "Provenienza" (che, come noto, identifica la modalità di ricezione della domanda di iscrizione) denominato appunto "ComUnica".

Il processo di iscrizione si completa con le consuete previste attività (attribuzione delle caratteristiche contributive in base all'attività dichiarata e validazione dei dati aziendali negli archivi centrali dell'Istituto).

Gli operatori provvederanno, infine, nel rispetto dei termini fissati a trasmettere il provvedimento di attribuzione dell'inquadramento aziendale (mod. DM80) con le modalità già note.

b) Titolari/soci di imprese del terziario

L'iscrizione del titolare e/o del socio dell'impresa del settore terziario, che presta attività lavorativa in forma abituale e prevalente, avverrà in modo centralizzato e, successivamente, tale sistema verrà esteso anche alle modifiche e alle cancellazioni.

Trattandosi di iscrizione in forma facoltativa continuerà ad essere in vigore il flusso telematico previsto dall'[art. 44](#) del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2004, che, come è noto, prevede l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dell'imprenditore del settore terziario nonché dell'imprenditore artigiano.

In proposito verrà predisposta una variazione dell'attuale procedura, al fine di individuare le iscrizioni da flusso telematico "ComUnica".

Nel nuovo modello di comunicazione il titolare e/o il socio dovrà compilare la sezione previdenziale relativa alla propria posizione e dovrà dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale.

Parimenti dovrà dichiarare i propri coadiutori (parenti e affini entro il terzo grado) che svolgono l'attività lavorativa con i previsti requisiti di legge.

Attività degli operatori delle unità di processo lavoratori autonomi.

Nessuna attività viene richiesta agli operatori del processo lavoratori autonomi in quanto le iscrizioni e, successivamente, le modifiche e le cancellazioni, avverranno automaticamente.

Qualora a seguito della presentazione della comunicazione unica il soggetto risulti già iscritto alla gestione, la procedura emetterà una lettera con la quale l'interessato sarà invitato a presentarsi presso gli uffici della competente direzione provinciale al fine di chiarire la propria posizione assicurativa.

Con successivo messaggio verrà data comunicazione degli esiti della fase di sperimentazione e della successiva estensione della nuova modalità di comunicazione unica "ComUnica".